

Circolare n° 18 del 20.11.2019

LETTERE INTENTO: MODIFICHE DAL 01.01.2020

Premessa

A partire dal 01.01.2020 verranno introdotte delle importanti novità in merito all'utilizzo delle lettere di intento da parte degli esportatori abituali.

NORMATIVA VIGENTE FINO AL 31.12.2019

L'esportatore abituale che intende effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA è tenuto ad esprimere tale volontà mediante l'emissione e l'invio del modello lettera d'intento all'Agenzia delle Entrate. All'interno di tale dichiarazione, l'esportatore abituale, deve indicare il limite entro il quale intende usufruire della possibilità di acquistare senza l'applicazione dell'IVA.

Una volta inviato tale modello all'Agenzia delle Entrate ed ottenuto la relativa ricevuta, l'esportatore abituale deve provvedere ad inviarne una copia al fornitore il quale deve, prima di emettere fattura (sulla quale viene riportato il numero progressivo attribuito dall'esportatore abituale alla lettera d'intento), accertarsi che i dati riportati siano esatti e che la lettera d'intento sia stata correttamente inviata.

Il fornitore è tenuto a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute all'interno del quadro VI del modello IVA annuale, riportando negli appositi campi previsti il numero della partita iva dell'esportatore abituale ed il numero di protocollo attribuito alla lettera d'intento dall'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore e l'esportatore abituale sono tenuti a numerare progressivamente le lettere d'intento che devono essere annotate e conservare in appositi registri entro 15 giorni dalla loro ricezione e/o emissione.

Per quanto riguarda le sanzioni l'art. 7 DLGS 18.12.97 n. 41 prevede una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% per:

- Il fornitore che effettua l'operazione senza addebito dell'IVA in assenza della lettera d'intento;
- L'esportatore abituale che, pur in assenza dei requisiti per definirsi tale, si avvale della facoltà di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'imposta;
- L'esportatore abituale che supera il limite indicato nella lettera d'intento.

È prevista invece una sanzione fissa che va da € 250 a € 2.000 per il fornitore che emette fattura senza applicazione dell'IVA prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento presentata all'Agenzia delle Entrate.

NUOVA NORMATIVA IN VIGORE DAL 01.01.2020

A partire **dal 01.01.2020** verranno introdotte le seguenti **novità**:

- **Eliminato** l'obbligo in capo all'esportatore abituale di consegnare al fornitore la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (sarà cura del fornitore accertarsi che la dichiarazione d'intento sia stata correttamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate) mediante consultazione del portale dell'Agenzia delle Entrate;
- **Eliminato** l'obbligo sia per l'esportatore abituale sia per il fornitore di numerare progressivamente le lettere d'intento e di annotarle negli appositi registri; il fornitore dovrà riportare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione assegnato dall'Agenzia delle Entrate alla lettera d'intento;
- **Eliminato** l'obbligo in capo ai fornitori di compilare il quadro VI del modello IVA annuale;
- **Inasprimento delle sanzioni** in capo al fornitore che effettua operazioni senza applicazione dell'imposta senza prima aver riscontrato l'effettivo invio della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale, in questo caso viene applicata una sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta, oltre al versamento dell'imposta dovuta.

Si riassume schematicamente di seguito quanto sopra spiegato.

NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 31.12.2019	NORMATIVA IN VIGORE DAL 01.01.2020
L'esportatore abituale (dopo aver verificato di possedere i requisiti per essere definito tale) invia all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento per acquistare senza applicazione dell'IVA.	Invariato rispetto alla normativa attuale
L'esportatore abituale invia copia della dichiarazione d'intento al fornitore che successivamente provvederà ad emettere fattura senza applicazione dell'IVA.	L'esportatore abituale non invierà più la copia al fornitore ma sarà quest'ultimo a dover verificare la correttezza dell'invio e recuperare sul portale dell'Agenzia delle Entrate la ricevuta.
Obbligo di compilazione da parte del fornitore di compilare il quadro VI della dichiarazione annuale IVA	Abolizione dell'obbligo

<p>Obbligo da parte del fornitore di indicare in fattura il numero della dichiarazione di intento</p>	<p>Non verrà più indicato il numero della fattura ma il numero di protocollo presente sulla ricevuta di invio rilasciata dall'Agenzia delle Entrate</p>
<p>Obbligo per l'esportatore abituale e per il fornitore di numerare ed annotare progressivamente su un apposito registro le dichiarazioni di intento entro 15 giorni dalla loro emissione/ricezione</p>	<p>Abolizione dell'obbligo</p>
<p>Sanzione da € 250 ad € 2.000 per il fornitore che emette fattura senza aver verificato che tutti i dati contenuti nella dichiarazione d'intento siano stati correttamente trasmessi dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate.</p>	<p>Unificate le sanzioni con un unico criterio, si pagherà una sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta dovuta oltre alla stessa.</p>
<p>Sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (oltre al pagamento dell'imposta stessa) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il fornitore che emette fattura senza addebito dell'IVA in assenza della dichiarazione di intento - L'esportatore abituale emette dichiarazione d'intento senza essere in possesso dei requisiti per farlo - L'esportatore abituale che supera l'importo limite indicato nella dichiarazione d'intento. 	

CASI PRATICI

VARIAZIONE NELL'UTILIZZO DEL PLAFOND

Nel caso in cui l'esportatore abituale volesse modificare l'importo del plafond comunicato al fornitore:

- Se il plafond **NON** è ancora stato utilizzato, l'esportatore abituale deve compilare ed inviare una dichiarazione d'intento con i nuovi dati barrando la casella "integrativa" ed



indicare il numero di protocollo che si intende variare; il fornitore dovrà indicare in fattura i dati della nuova dichiarazione d'intento.

- Se il plafond **E'** stato utilizzato (anche parzialmente) l'esportatore abituale deve compilare, prima di effettuare l'eventuale operazione che eccede il plafond residuo, una nuova dichiarazione di intento barrando la casella "integrativa" ed indicare l'ulteriore importo del quale intende avvalersi per effettuare operazioni senza l'applicazione dell'IVA; il fornitore dovrà indicare in fattura i dati della nuova dichiarazione d'intento.

SPLAFONAMENTO

In caso di splafonamento è prevista una sanzione, in capo all'esportatore abituale, dal 100% al 200%; tuttavia, in caso di tempestiva revoca della dichiarazione d'intento è possibile evitare l'applicazione di tale sanzione. Per procedere alla revoca è possibile adottare una delle seguenti tre opzioni:

- **Richiesta al fornitore di nota di variazione:** l'esportatore abituale può chiedere al fornitore di emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell'ex art. 26 del DPR 633/22; in questo caso però resta l'obbligo in capo all'esportatore abituale di versare gli interessi e le sanzioni che potranno essere ridotte se sussistono gli estremi per l'applicazione del ravvedimento operoso.
- **Autofattura:** l'esportatore abituale può emettere un'autofattura contenente i dati identificativi del fornitore, il numero di protocollo delle fatture ricevute, l'importo eccedente il plafond e l'imposta dovuta (che dovrà essere versata unitamente ad eventuali sanzioni ed interessi), successivamente la fattura in formato elettronico dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate.
- **Correzione nella liquidazione periodica:** l'esportatore abituale dovrà emettere autofattura entro il 31.12 dell'anno di splafonamento, inviare la fattura in formato elettronico all'Agenzia delle Entrate, assolvere l'Iva nella liquidazione periodica mediante la doppia annotazione entro il 31.12 dello stesso anno dell'autofattura sia nel registro acquisti che nel registro vendite, versare la sanzione con modello F24 con il codice tributo 8904.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Dott Marco Folicaldi

